

Quali finanziamenti sono ammessi

- I mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, comma 475 e ss della Legge n. 244/2007 (Fondo Gasparrini) ;
- I finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione.

Possono essere sospesi anche i mutui/finanziamenti che già hanno ottenuto una sospensione per l'emergenza epidemiologica, purché la durata complessiva della sospensione non superi i **9 mesi**

Quali finanziamenti sono esclusi

- Finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate;
- Finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
- Operazioni di scoperto di conto corrente, apertura di credito, carte di credito revolving e credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.

In cosa consiste la misura

La sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l'intera rata

Requisiti soggettivi

Può essere richiesta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore

Presentazione della domanda

La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 2021, attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445